

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

L-11 R LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	3
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ.....	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	5
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	5
ART.9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	5
ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE	5
ART. 12 PROVA FINALE.....	6

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

<p>a. Conoscenze richieste per l'accesso</p> <p>Per essere ammessi al corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.</p> <p>Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una buona capacità di espressione, di comprensione e di analisi di testi in lingua italiana; - una buona cultura generale. <p>Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite nel Regolamento didattico del corso di studio.</p> <p>Se la verifica non è positiva vengono indicati precisi obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.</p> <p>Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.</p>
<p>b. Modalità di ammissione</p> <p><u>Numero programmato</u></p> <p>Il corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.</p> <p><u>Modalità di verifica delle conoscenze e competenze. Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)</u></p> <p>Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante prova scritta.</p> <p>Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. L'obbligo formativo aggiuntivo consiste in un corso apposito relativo alle strutture della lingua italiana.</p> <p>L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica (prova scritta finale) che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.</p> <p>L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.</p> <p>La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato pubblicata ogni anno sul Portale ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.</p> <p>Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.</p> <p>Il corso di studio può prevedere l'accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche propedeutico all'inserimento in piano di studio delle lingue. Il sistema di accertamento viene definito in un apposito regolamento deliberato dal consiglio di corso di studio e pubblicato sul portale di ateneo.</p>

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

<p>È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.</p> <p>I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.</p>

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Sono previste le seguenti propedeuticità:

- a) gli esami contrassegnati con "1" sono propedeutici a quelli relativi agli insegnamenti recanti la stessa dicitura contrassegnati con "2" e gli esami relativi a questi ultimi sono propedeutici a quelli relativi agli insegnamenti recanti la stessa dicitura contrassegnati con "3";
- b) l'esame di "Linguistica generale" è propedeutico a quelli di: "Semantica e pragmatica", "Linguistica applicata", "Linguistica storica", "Glottodidattica" e "Didattica della lingua italiana".
- c) per gli studenti che hanno scelto come lingua triennale inglese, la scelta di "Letteratura dei paesi di lingua inglese" è prevista solo al terzo anno.

La propedeuticità (la sequenza numerica 1, 2, 3) vale per tutti i gruppi di insegnamenti, non solo per le lingue, quindi, ma anche per le letterature, sia curriculari (TAF B) sia affini e integrative (TAF C) sia a scelta libera (TAF D).

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico, che il Consiglio di Corso di Studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: - analisi del programma svolto; - valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari, dei contenuti e del monte ore delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti, con gli obiettivi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: 1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; 2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi specifici del corso di studio e delle attività formative che vi si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede la possibilità di svolgere un tirocinio.

Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità di tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea, o comunque collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

ART. 12 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

Per il conseguimento della laurea lo studente deve superare una prova finale diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio. La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti, preferibilmente su un argomento relativo a un insegnamento presente nel piano di studi del laureando, che sia coerente con gli obiettivi del corso di studio e che sia collegato ad almeno una delle lingue o culture studiate e di cui abbia sostenuto l'esame.

Lo studente dovrà dimostrare di saper applicare e comunicare le conoscenze e i metodi di studio acquisiti nel Corso di Studio stesso, nonché di saper operare in modo autonomo nell'elaborazione del testo della prova e nella ricerca bibliografica.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale è diretta alla verifica degli obiettivi formativi cui il corso di studi è finalizzato.

La presentazione dell'elaborato, di norma, richiede la compresenza del relatore e del correlatore, oltre agli altri membri della commissione di Laurea. La presenza di un correlatore non è indispensabile.

Il relatore deve essere un docente afferente al Corso di Studio oppure titolare di una mutazione esterna per l'anno accademico di riferimento; situazioni diverse, e relative motivazioni, devono essere esaminate singolarmente dal Consiglio di Corso di Studio.

Coloro che intendono laurearsi su un argomento relativo alla prima o alla seconda letteratura (o eventualmente alla terza), devono inserire nel piano di studi e sostenere l'esame della terza annualità di quella letteratura. È tuttavia possibile laurearsi in una letteratura che non presenti la seconda/terza annualità.

Il Corso di Studio considera sempre valide le tesi in lingua straniera e demanda al relatore di accogliere le richieste degli studenti. Nel caso di stesura dell'elaborato in una delle lingue straniere studiate, viene richiesto un riassunto in lingua italiana di un'ampiezza pari almeno al 10% del testo in lingua straniera da allegarsi in appendice all'elaborato stesso; inoltre, si fa presente che farà parte della valutazione anche la qualità linguistica dell'elaborato.

L'argomento dell'elaborato finale (che avrà una lunghezza di 30-50 pagine, esclusa bibliografia ed eventuali appendici) deve esser concordato in anticipo con il relatore, almeno cinque mesi prima della presentazione della domanda di laurea. L'elaborato concluso va presentato al relatore almeno due settimane prima della scadenza dei termini per il possesso dei requisiti di ammissione alla prova finale, ciò al fine di consentire le opportune verifiche ed eventuali suggerimenti di correzione.

Il relatore può rifiutare l'approvazione on-line dell'elaborato, nel caso non lo ritenga sufficiente.

La commissione per la prova finale esamina e discute l'elaborato a porte chiuse, valutandolo sul piano formale e metodologico e procede alla verbalizzazione. Non è prevista discussione da parte del candidato. Di seguito, si svolgerà la proclamazione pubblica. L'attribuzione del punteggio finale tiene conto della media ponderata degli esami, della valutazione della prova finale e delle eventuali esperienze di internazionalizzazione. La commissione può attribuire sino a un massimo di 6 punti comprensivo dell'eventuale punto aggiuntivo per laurea in corso. Le lodi conseguite negli esami di profitto non costituiscono punteggio, ma verranno considerate nella valutazione complessiva. L'aggiunta della lode al punteggio di 110/110 è a discrezione dei commissari e va espressa all'unanimità.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.